

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

D.M. 19 marzo 1990:

Norme per il rifornimento dei carburanti, a mezzo di contenitori distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria "C" esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

- Il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;
- Il contenitore-distributore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I. n. XVII del Decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934.

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

- Il contenitore-distributore deve essere provvisto di **bacino di contenimento** di capacità non inferiore **alla metà della capacità geometrica del contenitore**, **di tettoia di protezione** dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e **di idonea messa a terra**;

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

- **Devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m.**
- **Il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m. completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio**

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

- **In prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di “tipo approvato” dal Ministero dell'Interno, per le classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore 39° - 144B – C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica**

Prevenzione Incendi:D.M 19 marzo 1990

- **Il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico**